

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Macellazione rituale: è ora di dire basta!

In Svizzera la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento è proibita in virtù della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali. Prescrizioni analoghe sono previste anche dalle normative europee che però prevedono delle deroghe per macellazioni rituali. Infatti, il problema risiede proprio nel fatto che il preventivo stordimento dell'animale è un metodo di uccisione non compatibile con alcune prescrizione religiose, tra cui quelle islamiche per la carne halal, che vogliono che l'animale venga sgozzato quando è cosciente. Questo, si traduce in indicibili sofferenze che non possono e non devono venir tollerate da una società civile. Nonostante questo chiaro divieto in Svizzera, l'importazione di carne di animali uccisi con macellazione rituale è consentita.

Ciò significa che chi alleva animali da reddito in Svizzera deve utilizzare un metodo di uccisione rispettoso dell'animale ma l'importazione di carne di animali macellati senza alcun rispetto e infierendo loro gravi sofferenze è consentita in nome di una presunta libertà di religione. Non solo, l'uccisione di animali senza preventivo stordimento parrebbe avere pure dei vantaggi dal profilo economico e pertanto vi è un rischio concreto che dietro a presunte motivazioni religiose ci sia l'interesse economico di ridurre i costi di macellazione a discapito, ovviamente, dell'animale.

A questo proposito si chiede rispettosamente al Consiglio di Stato:

1. In Ticino si pratica la macellazione rituale? Se sì, avviene con preventivo stordimento dell'animale? In caso affermativo quali controlli vengono effettuati?
2. Per quanto riguarda la carne importata, quali controlli vengono effettuati? In particolare, vi è un controllo sulle quantità importate e sulla loro destinazione?
3. Esiste il rischio concreto che dietro a motivazioni religiose si celi la volontà di aggirare le normative sulla macellazione per ridurre i costi di produzione?
4. Vi sono delle prescrizioni in materia di dichiarazione ed in particolare vi è un obbligo per il rivenditore finale di indicare il metodo di macellazione? In caso di risposta negativa non sarebbe il caso di imporre un obbligo in questo senso?
5. Considerato che tale pratica di macellazione in Svizzera non è consentita, non sarebbe forse il caso di vietarne anche l'importazione?

Sabrina Aldi